



IN BREVE n. 01 - 2024
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

AUGURONI PER TUTTO IL 2024

Anno nuovo

Vita nuova !!!

Marco Perelli Ercolini



GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO DI RIFORMA DELLE IMPOSTE SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE da DpIMo - fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, di attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi.

Per l'anno 2024, nella determinazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche, l'imposta lorda è calcolata applicando le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

- fino a 28.000 euro, 23%;
- oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro, 35%;
- oltre 50.000 euro, 43%.

Per l'anno 2024 viene previsto l'innalzamento a 1.955 euro della detrazione prevista per i titolari di redditi da lavoro dipendente (esclusi i redditi da pensione) e di alcuni redditi assimilati fino a 15.000 euro.

Per l'anno 2024, ai fini della determinazione del reddito delle persone fisiche, per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50.000 euro, l'ammontare della detrazione lorda spettante ai sensi dell'art. 15, comma 3-bis, del TUIR è diminuito di un importo pari a 260 euro delle detrazioni complessivamente spettanti, in relazione ai seguenti oneri:

- oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19%, fatta eccezione per le spese sanitarie;
- premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi.

In **materia di lavoro** viene prevista una **maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni**. Tale maggiorazione sarà pari al 20%, che potrà arrivare al 30% nel caso in cui l'assunzione sia effettuata nei confronti di una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela:

- lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- donne di qualsiasi età con almeno 2 figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- donne vittime di violenza, inserite nei percorsi di protezione debitamente certificati dai centri antiviolenza, da cui ne è derivata la deformazione o lo sfregio permanente del viso accertato dalle competenti commissioni mediche di verifica;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;

- lavoratori con sede di lavoro situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Decreto Legislativo n. 216 del 30 dicembre 2023

GOVERNO - PUBBLICATO IL DECRETO MILLEPROROGHE da DplMo -
fonte: Gazzetta Ufficiale

Il Consiglio dei Ministri ha pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, il Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215, con le disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Decreto Legge n. 215 del 30 dicembre 2023

PARLAMENTO: PUBBLICATA LA LEGGE DI BILANCIO 2024 da DplMo -
fonte: Gazzetta Ufficiale

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 40 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (cd. legge di Bilancio per l'anno 2024).

Legge n. 213 del 30 dicembre 2023

CASSAZIONE - LA PRESCRIZIONE DELLE RIVENDICAZIONI NEL PUBBLICO IMPIEGO da DplMo

Con sentenza n. **36197** del **28 dicembre 2023**, le Sezioni Unite della Cassazione hanno affermato che nei rapporti di lavoro pubblico contrattualizzato o in quelli a tempo indeterminato la prescrizione quinquennale dei crediti da lavoro decorre in costanza di rapporto e non al termine al termine dello stesso. La differenza evidente con i dipendenti del settore privato risiede nel fatto che nel settore pubblico non sussiste quel “*metus*“ reverenziale, dovuto alla posizione di subalternità dipendente dalla organizzazione aziendale, che, invece, è riscontrabile nel settore privato.

Nel settore privato il potere datoriale di licenziamento è limitato dal Legislatore con una serie di norme, nel settore pubblico, invece, l'analogo potere di risolvere il rapporto è circondato da limiti e garanzie poste non soltanto a difesa del lavoratore interessato ma anche a protezione dei generali interessi collettivi.

ALLEGATI A PARTE - Cass.Sez.Unite Sent. n.36197 del 24.10.2023 pubbl. 28.12.2023 (documento 001)

DECONTRIBUZIONE DELLE LAVORATRICI CON FIGLI

Articolo 37 legge di Bilancio 2024

Fermo restando quanto previsto all'articolo 5 della norma, in termini di esonero parziale dei contributi previdenziali, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore fino al mese di compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3mila euro riparametrato su base mensile.

L'esonero è riconosciuto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026 anche alle lavoratrici madri di due figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo.

AGENZIA ENTRATE - TABELLE 2024 DEI COSTI CHILOMETRICI ELABORATE DALL'ACI da DplMo - fonte: Agenzia Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 del 22 dicembre 2023, le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI (di cui all'articolo 3, comma 1, del [decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314](#)).


FRINGE BENEFIT 2024

- [AUTOVEICOLI A BENZINA IN PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI A GASOLIO IN PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO IN PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO IN PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI ELETTRICI ED IBRIDI PLUG-IN IN PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI A BENZINA FUORI PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI A GASOLIO FUORI PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI A BENZINA-GPL E BENZINA-METANO FUORI PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI IBRIDO-BENZINA E IBRIDO-GASOLIO FUORI PRODUZIONE](#)
- [AUTOVEICOLI ELETTRICI E IBRIDI PLUG-IN FUORI PRODUZIONE](#)
- [MOTOVEICOLI](#)
- [AUTOCARAVAN](#)

OPZIONE DONNA, ECCO COSA CAMBIA NEL 2024 da PensioniOggi a cura di Bernardo Diaz

Sale da 60 a 61 anni il requisito anagrafico per il prepensionamento riservato alle lavoratrici in condizioni di fragilità (caregiver, possesso di invalidità civile almeno al 74%, dipendenti o licenziate da imprese in crisi)

<https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/opzione-donna-ecco-cosa-cambia-nel-2024>



Opzione Donna continuerà ad essere un miraggio per la maggior parte delle lavoratrici anche nel 2024. La Finanziaria pur prorogando la misura di un anno conferma, infatti, la stretta attuata dal 1° gennaio 2023 accentuando, peraltro, il requisito anagrafico che dagli attuali **60 anni** passerà a **61 anni**. Sostanzialmente, pertanto, non ci saranno nuovi accessi salvo per quelle lavoratrici che nel 2023 hanno raggiunto il requisito contributivo di 35 anni.

In particolare occorre trovarsi **in uno dei seguenti profili di tutela**:

1. **svolgere assistenza al momento della richiesta di prepensionamento e da almeno sei mesi al coniuge o a un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità** (ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 104/1992), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni d'età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
2. **soffrire una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%**;
3. **essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa.**

Requisiti anagrafici

Oltre ai predetti requisiti «soggettivi» occorre risultare in possesso di un'età anagrafica di **61 anni** (sia dipendenti che autonome) unitamente a **35 anni di contributi maturati** (entrambi i requisiti) entro il **31 dicembre 2023** (ora 31 dicembre 2022). Il requisito anagrafico **viene scontato di un anno per ciascun figlio entro un massimo di due anni**.

L'ultima categoria, cioè le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, potrà accedere con **59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2023** a prescindere dal numero di figli.

I nuovi requisiti per "Opzione Donna" - L. Finanziaria 2024		
	Dipendenti	Autonome
Età anagrafica	61 anni (entro il 31 dicembre 2023) 60 anni (entro il 31 dicembre 2023) con un figlio 59 anni (entro il 31 dicembre 2023) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (lettera c)	61 anni (entro il 31 dicembre 2023) 60 anni (entro il 31 dicembre 2023) con un figlio 59 anni (entro il 31 dicembre 2023) con due o più figli o se licenziata/dipendente da imprese "in crisi" (lettera c)
Contributi	35 anni (entro il 31 dicembre 2023)	35 anni (entro il 31 dicembre 2023)
Finestra Mobile	12 mesi	18 mesi
Condizioni Soggettive	A) "Caregivers"; B) Invalidità civile pari almeno al 74%; C) Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa	A) "Caregivers"; B) Invalidità civile pari almeno al 74%; C) Essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa
PENSIONIOGGI.IT		

Finestra mobile

Resta confermato il meccanismo di differimento nell'erogazione del primo rateo pensionistico

(cd. finestra mobile). In particolare il differimento è pari a:

- **12 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici dipendenti;**
- **18 mesi dalla maturazione dei requisiti per le lavoratrici autonome.**

Sistema di calcolo

La pensione, per chi sceglie questo canale di pensionamento, è calcolata con il **sistema interamente contributivo**.

PEREQUAZIONE 2024: ECCO LE NUOVE PENALIZZAZIONI NELLA RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI MEDIO-ALTE

da StartMagazine del 3 gennaio 2024 a cura di Michele Poerio, Presidente nazionale FEDER.S.P.eV., e Stefano Biasioli, Segretario Organizzativo FEDER.S.P.eV.

Il messaggio INPS 4050 del 15/11/23 ha preso atto che la variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, "è stata pari al + 8,1%", rispetto alla svalutazione previsionale del + 7,3%.

Inoltre il conguaglio positivo spettante anzidetto (+ 0,8%), ai sensi dell'art. 1 del d.l. 145/2023 e per contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023, "è stato anticipato al 1° dicembre 2023"(solitamente avviene nei primi mesi dell'anno successivo a quello da conguagliare).

Competono quindi, a ciascun pensionato, gli arretrati relativi ai primi 11 mesi 2023 di pensione, mentre per dicembre 2023 e tredicesima gli importi sono già aggiornati.

Naturalmente anche il + 0,8% anzidetto sarà attribuito secondo gli abbattimenti di cui alla legge 197/2022, vale a dire: 100% = + 0,800% fino a 4 volte il minimo INPS; 85% = + 0,680% oltre 4 e fino a 5 volte il minimo; 53% = + 0,424% oltre 5 e fino a 6 volte il minimo; 47% = + 0,376% da 6 a 8 volte il minimo; 37% = + 0,296% da 8 a 10 volte il minimo; 32% = + 0,256% oltre 10 volte il minimo.

Agisce, anche in questo caso, un meccanismo di garanzia che interviene quando, calcolando la perequazione con la percentuale di propria spettanza (sulla base del valore complessivo della pensione personale), il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia precedente, anch'esso perequato, importo che viene comunque assicurato.

Infine, ai sensi del D.M. congiunto Economia-Lavoro del 27/11/2023, è stato stabilito, visto l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (senza tabacchi) registrato dall' Istat nei primi 9 mesi 2023 e sulla stima ottimistica (cioè inflazione in chiara diminuzione) degli ultimi 3 mesi, l'indice di rivalutazione provvisoria del + 5,4 % per le pensioni 2024, a valere dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio (positivo, più probabile, o negativo o nullo) da stabilire a fine anno 2024.

Qui di seguito vengono riportati gli indici di svalutazione (provvisori e definitivi) e di rivalutazione degli ultimi 18 anni.

Per effetto dell'anzidetto D.M., nonché delle Circolari INPS, oltre che delle disposizioni dell'ultima legge di bilancio (in particolare legge 30/12/2023, n.213 su suppl. ord. n. 40 alla G.U. 303 del 30/12/2023), nel 2024 il trattamento minimo INPS passa da 567,94 €/mese (dopo conguaglio) a 598,60 €/mese; il valore dell'assegno sociale da 507,03 €/mese a 534,40 €/mese; la pensione sociale passa da 417,05 €/mese a 439,57 €/mese (sempre dopo conguaglio operato sui valori 2023).

Pertanto dal 1° gennaio 2024, visto il perdurare di robusti tassi di svalutazione e per non aggravare ulteriormente i danni permanenti causati dai criteri rivalutativi introdotti dalla legge 197/2022 (prima legge di bilancio Meloni), anziché ritornare alla rivalutazione a scaglioni rispetto ai diversi importi di una stessa pensione, cioè + 100 % indice Istat per gli importi fino a 4 volte il minimo

Anno	Indice di svalut. provvisoria Indice di rivalut. previsionale	Minimi INPS (previsionali)	Minimi INPS definitivi o effettivi dopo conguaglio positivo o negativo
2007	+ 2%	436,14 €	invariato
2008	+ 1,6% (+ 1,7%)	443,12€	conguaglio positivo + 0,1% = 443,56
2009	+ 3,3% (+ 3,2%)	458,20€	conguaglio negativo - 0,1% = 457,74
2010	+ 0,7%	460,94€	invariato
2011	+ 1,4% (+ 1,6%)	467,40€	conguaglio positivo + 0,2% = 468,33
2012	+ 2,6% (+ 2,7%)	480,51€	conguaglio positivo + 0,1% = 480,99
2013	+ 3,0%	495,42€	invariato
2014	+ 1,2% (+ 1,1%)	501,38€	conguaglio negativo - 0,1% = 500,88
2015	+ 0,3% (+ 0,2%)	502,39€	conguaglio negativo - 0,1% = 501,89
2016	0,0% (- 0,1%)	501,89€	invariato per legge
2017	0,0% (- 0,1%)	501,89 €	invariato per legge
2018	+ 1,1%	507,42 €	invariato
2019	+ 1,1%	513,01 €	invariato
2020	+ 0,4% (+ 0,5%)	515,07 €	conguaglio positivo + 0,1% = 515,58
2021	0,0% (- 0,3%)	515,58 €	invariato per legge
2022	+1,7% (+ 1,9%)	524,34 €	conguaglio positivo + 0,2% = 525,38
2023	+7,3% (+ 8,1%)	563,74 €	conguaglio positivo + 0,8%= 567,94
2024	+5,4%		
	(): tra le parentesi, dopo conguaglio positivo o negativo		

INPS, + 90% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo e + 75% per gli importi oltre le 5 volte il minimo anzidetto (fasce riprese dalla legge di bilancio 234/2021 del Governo Draghi, sulla falsariga della legge 388/2000, a valere per il 2022), si è proseguito con i ben più penalizzanti ed ingiusti criteri introdotti dal Governo Letta con legge 147/2013, secondo cui la rivalutazione avveniva, ed avviene, secondo una unica percentuale, decrescente rispetto al valore complessivo dell'assegno e sull'intera misura di una singola pensione, senza alcuna fascia di garanzia rivalutativa vera almeno per una quota parte dell'assegno pensionistico.

Anzi, si è addirittura infierito (seconda legge di bilancio Meloni) penalizzando di 10 punti (dal 32 al 22%) la rivalutazione delle pensioni oltre 10 volte il minimo INPS (con incremento del + 1,188 %, quindi, rispetto al + 5,4 % dell'inflazione previsionale riconosciuta). Non si è neppure proceduto con la semplice proporzione $7,3\% : 32\% = 5,4\% : x$, che con un piccolo arrotondamento avrebbe portato al 24%. Ed invece col 22% di incremento si è voluto sfregiare (in due anni successivi: 2023 e 2024) una categoria di pensionati che conta, con l'indotto familiare, almeno un milione di persone. Un trattamento così ce lo potevamo attendere, tutt'al più, da chi ha nel proprio bagaglio ideologico-culturale l'odio di classe.

Quindi dal 2024 le pensioni INPS, ex INPDAP, avranno il seguente sviluppo, sulla base delle diverse fasce di importo complessivo (partendo naturalmente dal minimo INPS 2023 conguagliato di 567,94 €):

- fino a 4 volte minimo INPS 2023 (2.271,76 €) + 100% indice Istat= + 5,400 % di aumento;
- da 4 a 5 volte “ (da 2.271,77 a 2.839,70 €) + 85% indice Istat= + 4,590 % di aumento;
- da 5 a 6 volte “ (da 2.839,71 a 3.407,64 €) + 53% indice Istat= + 2,862 % di aumento;
- da 6 a 8 volte “ (da 3.407,65 a 4.543,52 €) + 47% indice Istat= + 2,538 % di aumento;
- da 8 a 10 volte “ (da 4.543,53 a 5.679,40 €) + 37% indice Istat= + 1,998 % di aumento;
- oltre 10 volte “ (da 5.679,41 € in poi) + 22% indice Istat= + 1,188 % di aumento.

Il meccanismo di rivalutazione individuato, nonché la grossolanità dei tagli alla rivalutazione stessa (anche il Governo Letta nel 2013 si era fermato al 40% dell'incremento spettante, ma oggi siamo al 22%), fanno pensare che il legislatore odierno pensi più a ritassare le pensioni medio-alte in

godimento piuttosto che difenderne il valore dagli insulti inflattivi. Ma, almeno, ai tempi di Letta la svalutazione era modesta e le discriminazioni meno laceranti, oggi galoppa ancora tra il 5 e 6%. Inoltre per tre anni (2016,2017,2021) la volontà punitiva del Legislatore è stata vanificata da tassi di svalutazione attorno allo 0%.

D'altra parte la categoria fiscale cui apparteniamo (mediamente oltre 55.000 € lordi/anno di reddito, per intenderci oltre 8 volte il minimo INPS, "gratificata" dal 37 % o dal 22% della rivalutazione riconosciuta sulla base della svalutazione accertata) rappresenta quasi il 5% di tutti i contribuenti italiani e sostiene già quasi il 40% del gettito IRPEF totale del Paese (rapporto 1: 8). Cosa altro si vuole da noi? Ed il Segretario nazionale CGIL ha ancora il coraggio di richiedere una tassazione "più progressiva"!

Inoltre questa tassazione impropria, che rappresenta però una vera "patrimoniale" sulle pensioni medio-alte, non possiede neppure i requisiti richiesti al prelievo tributario legittimo (art. 53 della Costituzione), vale a dire la generalità del prelievo e la proporzionalità dello stesso: si distribuiscono infatti contemporaneamente penalizzazioni o favori, vale la legge del tutto o del nulla. Come pensare che non si vada sempre alla ricerca di "un voto in cambio", blandendo le categorie più numerose?

Che ne è del principio, più volte ribadito dalla Consulta, secondo cui la pensione non è che retribuzione differita e che la retribuzione esige proporzionalità tra quantità e qualità del lavoro svolto?

Gli unici pensionati sempre tutelati dall'inflazione ufficialmente riconosciuta sono stati invece, anche negli anni difficili della congiuntura economica (dal 2008 ad oggi), esclusivamente i titolari di assegni fino a 3 volte il minimo INPS (fino a 4 volte il minimo, dal 2020).

Al contrario, a fine 2024 potremo dire che la perequazione delle pensioni medio-alte (per intenderci quelle delle classi dirigenti, quelle sanitarie in particolare) è stata azzerata, o fortemente limitata, in 13 degli ultimi 18 anni (72,22 % del periodo), calpestando fondamentali principi costituzionali (in particolare quelli degli artt. 3, 36, 38, 53) e decine di sentenze della Consulta, facendo perdere alle pensioni in questione almeno il 20-25% del valore legittimamente maturato e consolidato (e di più hanno perso quanti hanno dovuto subire anche " l'esproprio proletario di sovietica memoria del contributo di solidarietà").

Quelli decisi con tanta leggerezza dal legislatore sono infatti danni strutturali, permanenti e crescenti alle pensioni medio-alte. Infatti l'effetto si cumula nel tempo, visto che anche le indicizzazioni future saranno applicate ad importi ridotti, specie quando i tagli sono ripetuti nel tempo, quasi abitualmente e con accanimento, cosa che la Consulta aveva ripetutamente ammonito Governo e Parlamento dal non continuare a fare.

Naturalmente è legittimo che le Istituzioni possano mirare all'aumento delle pensioni minime, che però sono quelle con inadeguate basi contributive e frequentemente senza contribuzione alcuna, ma le risorse devono derivare dalla fiscalità generale e non dai tagli delle indicizzazioni delle pensioni medio-alte, ben differenziando nei bilanci INPS l'assistenza dalla previdenza.

Anche senza gli interventi anzidetti, la perequazione automatica delle pensioni non raggiunge mai il pieno ristoro dall'inflazione per almeno i seguenti principali motivi: 1) perché il recupero interviene in tempi successivi rispetto al momento dell'insulto inflattivo; 2) perché il "paniere" ufficiale che pesa l'incremento del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati non è specifico per le persone anziane; 3) perché, anche in via ordinaria, la percentuale di rivalutazione è riconosciuta in misura progressivamente decrescente al crescere dell'importo della pensione goduta. Ma almeno i criteri di cui alla legge 388/2000, ripresi dal Governo Draghi come anzidetto, garantivano complessivamente una rivalutazione attorno all'80%.

Con tali premesse, come vedete, le pensioni medio-alte non vengono, di fatto, rivalutate nel 2024, ma si continua a "fare cassa" a danno di persone anziane, che devono già scontare un decadimento del nostro sistema di welfare.

Le pensioni ENPAM, invece, non subiscono variazioni significative nella loro rivalutazione 2024: + 75% indice Istat (= + 4.050 %) fino a 4 volte il minimo INPS; + 50% (= + 2,700%) da 4 volte in su.

Le pensioni di reversibilità ENPAM (aliquota 70%) non subiscono abbattimenti in base ai redditi del beneficiario superstite, mentre quelle INPS-ex INPDAP (aliquota ordinaria 60%) non subiscono tagli sulla base dei redditi dell'avente titolo solo fino a 3 volte il minimo INPS (22.149,66 €/anno con tredicesima); vengono poi decurtate: del 25% per i redditi tra 3 e 4 volte il minimo INPS (oltre 22.149,66 e fino a 29.532,88 €/anno); del 40% per i redditi tra 4 e 5 volte il minimo INPS (oltre 29.532,88 fino a 36.916,10 €/anno); del 50% per i redditi del beneficiario che superino le 5 volte il minimo INPS (oltre 36.916,10 €/anno, sempre con tredicesima).

In conclusione, visto lo scempio perpetrato dal 2008 al 2024 sulla rivalutazione delle pensioni medio-alte ed in piena coerenza con il mandato statutario di CONFEDIR, FEDER.S.P.eV. e APS-Leonida ed il dovere di tutelare i nostri Associati, stanchi di essere considerati come il perenne pozzo di San Patrizio di tutti i governi che si sono succeduti negli ultimi 30 anni, ad eccezione del governo Draghi.

Abbiamo già impugnato la legge di Bilancio 2023, saremo costretti ad impugnare quella del 2024, anche questa volta presso la magistratura competente contro l'illegittimo criterio di indicizzazione delle pensioni INPS-ex INPDAP nella certezza che la questione venga demandata alla Corte Costituzionale per decidere sulla legittimità delle norme da noi contestate, nella speranza che i Giudici chiamati a decidere guardino alle norme ed ai principi costituzionali vigenti secondo lo spirito e la lettera con cui sono stati scritti ed approvati, non secondo l'interpretazione forzata ed interessata che piacerebbe al Palazzo. In caso contrario, ne andrebbe mortificata innanzitutto la credibilità Loro e dell'Istituzione rappresentata.

CALENDARIO PAGAMENTI PENSIONI INPS da Circ. n.1 Inps

Calendario mensile dei pagamenti per l'anno 2024.

Mese	Giorno disponibilità valuta	
	Poste	Banche
gennaio	3	
febbraio	1	
marzo	1	
aprile	2	
maggio	2	
giugno	1	3
luglio	1	
agosto	1	
settembre	2	
ottobre	1	
novembre	2	4
dicembre	2	

INPS - RINNOVO PENSIONI, PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PRESTAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA PENSIONE 2024 da DplMo

- fonte: Inps

L'INPS, con la circolare n. 1 del 2 gennaio 2024, descrive i criteri e le modalità applicative della rivalutazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali e l'impostazione dei relativi pagamenti, nonché le modalità gestionali delle prestazioni di accompagnamento a pensione per l'anno 2024

ALLEGATI A PARTE - INPS Circolare n. 1 del 2.01.2024 (documento 002)
INPS allegato 1 circ.1/2024 (documento 003)
INPS allegato 2 circ.1/2024 (documento 004)

CANONE RAI - 2024

Legge di Bilancio 2024: il canone Rai viene ridotto a 70 euro per l'anno 2024, mentre, per il miglioramento della qualità del servizio pubblico, è riconosciuto alla RAI un contributo pari a 430 milioni di euro per l'anno 2024.

INPS - INDENNITÀ PER IL CONGEDO STRAORDINARIO DI CUI ALL'ART. 42 DEL D.L.VO 151/2001

L'INPS, con il messaggio n. 30 del 3 gennaio 2024, fornisce alcune precisazioni in ordine ai criteri di computo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità nel calcolo dell'indennità per il congedo straordinario previsto dall'articolo 42, commi 5 e seguenti, del decreto legislativo n. 151/2001, in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 30 del 3.01.2024 (documento 005)

ADDIO ALLE EDICOLE?

Negli ultimi 4 anni sono stati chiusi quasi 2.700 punti di vendita dei giornali e riviste. Alle difficoltà commerciali con l'aggancio dei giornalisti a quello dei commercianti ambulanti, cui sono equiparati, sorgono adesso anche le incertezze e le difficoltà nelle concessioni e molti chioschi danno l'addio...forse rimangono i punti vendita nei supermercati.

Non più abbonamenti date le note difficoltà al recapito, pochi i punti vendita...dove troveremo il quotidiano? Solo il tablet? Peccato è così bello sfogliare il giornale prendendo il caffè al mattino!!!...